

TRA

il Comune di Cattolica, codice fiscale n°. 00343840401, nella persona della Dott.ssa Giuseppina Massara, nata a Catania il giorno 11.4.1969, Dirigente del Settore Servizi in Staff al Segretario, che interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 83 dello Statuto del Comune di Cattolica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 126 del 10.10.1991 come successivamente modificata, domiciliato, per la carica, presso il Comune di Cattolica - Piazza Roosevelt, 5 ("Licenziante"),

E

Antonelli Emanuela, residente a Cattolica in Via Macanno 12 Cod. Fiscale NTNMINL56C41C357F con sede in Cattolica, Via Bovio n. 73, P.Iva 013191104404 in persona ("Licenziatario")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Definizioni

Prodotti:	Profumi alcolici per uomo e donna, bagno schiuma, lozioni per il corpo, preshave, aftershave, nelle essenze e fragranze approvate;
Marchio:	Il nome CATTOLICA e la "Fontana delle Sirene", appartenenti al patrimonio culturale, storico e urbanistico della Città di Cattolica;
Prodotti Contrattuali:	i prodotti con il Marchio;
Territorio:	Italia;
Fatturato Netto:	fatturato della vendita ai clienti dei Prodotti Contrattuali al netto di Iva;
Contributo Pubblicitario:	somma calcolata in percentuale sul fatturato netto, versata periodicamente dal Licenziatario al Licenziante a titolo di contributo sui costi e oneri in genere inerenti alla pubblicità.



Art. 2
Oggetto del Contratto di Licenza

1. Il licenziante concede in via non esclusiva al Licenziatario, che accetta, il diritto di produrre i Prodotti e, quindi di commercializzare i Prodotti Contrattuali, usando il Marchio esclusivamente in collegamento con i Prodotti Contrattuali nel Territorio;
2. Al licenziatario è fatto tassativo divieto di utilizzare il Marchio per designare prodotti diversi dai Prodotti e/o prodotti Contrattuali, come pure per qualunque altro fine, modalità e circostanza esulanti dalle specifiche previsioni del presente Contratto oppure che non siano state preventivamente autorizzate per iscritto dal Licenziante;
3. In ragione dell'interesse generale del Licenziante allo sviluppo commerciale dei Prodotti e con essi del Marchio, nonché di quelle più specifiche di massimizzazione delle royalties come in seguito previste, il Licenziatario si impegna a approfondire costantemente, lungo l'intera durata del rapporto, ogni sforzo per conseguire i

Antonelli Emanuela

- massimi quantitativi di vendita dei Prodotti Contrattuali nel Territorio;
4. In ragione dell'interesse generale del Licenziante all'immagine di serietà istituzionale che contraddistingue lo stesso licenziante, il Marchio e i prodotti di ogni tipologia merceologica contraddistinti dal Marchio, il Licenziatario accetta, e per quanto gli concerne si impegna, che i Prodotti Contrattuali e le relative politiche di commercializzazione abbiano costantemente a conformarsi a tale principio;

Art. 3
Prodotti

1. La scelta dell'essenza e della declinazione dell'essenza in fragranza e , quindi in Prodotto compete esclusivamente e discrezionalmente al licenziatario, che dovrà comunicare al Licenziante la formula chimica contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto;
2. Il Licenziatario dovrà apporre la dicitura "prodotto e distribuito da Antonelli Emanuela" e realizzare i Prodotti in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente, esonerando il Licenziante da ogni eventuale responsabilità derivante dall'utilizzo del Prodotto;
3. Il Licenziatario fornirà gratuitamente al Licenziante, per i suoi archivi, un campionario completo di prodotti contrattuali oltre a n.40 confezioni da utilizzare a scopo promozionale;
4. Il Licenziatario garantisce al Licenziante la facoltà di accesso presso gli stabilimenti produttivi e si impegna a garantire al medesimo Licenziante analogo assenso da parte di eventuali fornitori terzi a tal fine;

Art. 4
Royalties

1. Quale corrispettivo delle licenza il Licenziatario verserà al Licenziante (tramite bonifico bancario in euro) sul conto corrente intestato alle Tesoreria Comunale Unicredit Banca Spa Fil. Viale Bovio 1 Cattolica. Cod. IBAN IT20Z0200867750000010557764, a titolo di royalty ordinaria, una percentuale ordinaria sul Fatturato netto pari al 5% (cinque per cento) oltre ad iva;
2. Il Licenziatario dovrà comunicare entro il 31 ottobre di ciascun anno, un prospetto contenente l'elenco analitico delle vendite di Prodotti Contrattuali con indicazioni ed importi, quantità e qualsiasi altra informazione atta a consentire il corretto calcolo della royalty, sotto forma di atto notorio;
3. Il Licenziatario dovrà preparare e mantenere per almeno cinque anni, presso una unica sede, libri contabili accurati e completi, in particolare – ma senza limitarsi a questi dati – tutte le informazioni relative agli acquisti, alle vendite dei Prodotti Contrattuali;

Art. 5
Durata

1. Il contratto entrerà in vigore alla data di sottoscrizione e avrà durata di anni 1 dalla medesima data, con esclusione della possibilità di ogni tacito rinnovo.



Autograph: Emanuela Antonelli

Art. 6

Diritti di privativa industriale e di proprietà intellettuale

1. Il Licenziatario riconosce e si impegna a non contestare – anche a nome dei fornitori, collaboratori, partner, fabbricanti per suo conto, distributori e sub licenziatari eventuali – la titolarità esclusiva ed assoluta del Marchio, di ogni e qualsivoglia diritto di privativa industriale e proprietà intellettuale su Prodotti in capo al Licenziante;
2. Il Licenziatario riconosce che l'uso da lui effettuato del Marchio è attuato a solo beneficio del Licenziante e nel suo esclusivo interesse, e riconosce altresì che tutta la clientela e avviamento che consegue al predetto uso ritorneranno automaticamente nella piena disponibilità del licenziante, senza alcun aggravio, spesa, costo o indennità a carico del Licenziante, alla cessazione, risoluzione scioglimento o mancato rinnovo del presente contratto per qualsiasi ragione;

Art. 7

Divieto di deposito del Marchio

1. Il licenziatario si impegna a non depositare il Marchio.

Art. 8

Modifiche Contrattuali

1. Il presente contratto potrà essere modificato solo con atto scritto a firma della parti nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti o di altre persone munite di idonei poteri di rappresentanza.

Art. 9

Spese di Registrazione

1. la presente convenzione sarà soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi della tariffa II – parte seconda art. 1 lett. b) del D.P.R. 131 del 26.04.1986 e ss.mm.ii.;

Art. 10

Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto compreso i diritti, imposte, tasse e quant'altro occorresse per dare esecuzione al medesimo sono poste a totale carico del Licenziatario;


Letto, approvato e sottoscritto

Cattolica, il 30 MAG. 2012

Il Licenziante

DIRIGENTE

Dott.ssa Giuseppina Massara




Il Licenziatario

Autorelli Emanuele

Autorelli Emanuele




MUNICIPIO * TORINO


 0 1 10 024251 405 3

MINISTERO dell'Economia e delle Finanze
AGENZIA QUATTORDICI/62
Entrate
 00015277 0005491 0005491 0005491
 00017746 24/05/2012 11:01:04
 0001-00009 CC08E7E34585A565
 IDENTIFICATIVO 01100242514053

14,62
MARKA DA BOLLO


MUNICIPIO * TORINO


 0 1 10 024251 406 4

MINISTERO dell'Economia e delle Finanze
AGENZIA QUATTORDICI/62
Entrate
 00015277 0005491 0005491 0005491
 00017745 24/05/2012 11:00:37
 0001-00009 3E838AD0C282CD2
 IDENTIFICATIVO 01100242514064

14,62
MARKA DA BOLLO